



- È necessario un SGI per monitorare il miglioramento continuo dell'impresa

## Sicurezza nel settore edile: alcune considerazioni pratiche su piani e sistemi di gestione

**D**a diversi anni, in particolare da quando il recepimento delle direttive europee sui cantieri temporanei e mobili ha prodotto la cosiddetta "direttiva cantieri" (ex D.Lgs. n. 494/1996, «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»), la progettazione integrata della sicurezza ha rappresentato uno "spartiacque" tra il passato e il presente. Le novità che il D.Lgs. n. 494/1996 ha importato sul mercato italiano erano sostanzialmente due, l'introduzione del ruolo del coordinatore, come nuova figura professionale, e la redazione di un apposito documento di pianificazione e di coordinamento. Il documento cardine e innovatore che, in qualche modo, ha dato una svolta al *modus operandi* nel settore delle costruzioni è stato il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

- di **Matteo Tomaiuolo**, ingegnere, coordinatore della sicurezza

Il piano di sicurezza e coordinamento, che è stato oggetto di attenzione specifica del D.P.R. n. 222/2003 e ora abrogato dal D.Lgs. n. 81/2008, non ha ancora assolto tutt'oggi il compito per il quale era stato concepito.

Infatti, sono molte le difficoltà incontrate da parte del "sistema imprese" sia nell'accettare le nuove figure professionali previste dalla normativa, sia nel riconoscere dignità a questo nuovo **elaborato progettuale**.

Prima fra tutte, come accade ogni qualvolta subentrano modifiche sostanziali sulle normali prassi, sono state riscontrate alcune difficoltà culturali; infatti, l'addetto medio, ma anche il professionista e l'imprenditore, erano abituati, prima

dei D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 494/1996 (direttive sociali)<sup>[1]</sup>, a recepire le cosiddette normative tecniche<sup>[2]</sup>, nelle quali il legislatore aveva fornito precise disposizioni su come mettere in sicurezza uno scavo, un ponteggio ecc.

In secondo luogo, gli stessi coordinatori, già progettisti e/o direttori dei lavori, hanno avuto una grande difficoltà a entrare in un ruolo che, in qualche modo, era percepito dai più come "scomodo" e "pleonastico", adattandosi di conseguenza.

In terzo luogo, sembra sia sorto un problema di mancata percezione del "valore aggiunto" che il coordinatore e/o la buona redazione/gestione del piano di sicurezza e coordinamento posso-

1) A partire dai primi anni '90 è stata data attuazione alle direttive comunitarie in ottemperanza al trattato istitutivo della Comunità europea (art. 118).

2) Si vedano il D.P.R. n. 547/1955, il D.P.R. n. 164/1956, il D.P.R. n. 303/1956 ecc.



no trasferire al processo edilizio e al prodotto in genere. Questo è certamente un argomento di ampia portata che consiste nella stima del valore degli “asset intangibili”, e le recenti pubblicazioni<sup>[3]</sup> in merito all'utilizzo di strumenti quali “l'analisi del valore” hanno dimostrato come l'argomento rivesta grande attualità. In cantiere è cambiato poco; il tentativo è stato quello di cercare di delegare ai nuovi ruoli, compreso il RSPP, le mansioni più squisitamente “sicuristiche”, lasciando quasi inalterato il resto dell'organizzazione, ma con scarsi risultati.

Non era certo questa la volontà del legislatore, ma nel contempo risulta ancora difficile condividere alcuni valori e certi concetti con il resto degli attori che, a vario titolo, partecipano al cantiere.

### L'evoluzione della normativa

Negli ultimi anni, con il fiorire dei cantieri delle grandi opere, è stato possibile sperimentare nuove concezioni di redazione e di gestione del PSC o, meglio, si è cercato di dare al documento la caratteristica di strumento operativo e di contestualizzazione dei rischi reali nei singoli cantieri per poter essere fruibile, condiviso e, nel contempo, rispondente ai requisiti dettati dal legislatore.

Il merito di questo risultato deve essere riconosciuto ai *general contractor*, i quali hanno assunto, negli anni, la direzione di grossi cantieri infrastrutturali, di natura strategica per l'intero sistema paese, per aver sperimentato nuove forme organizzative e di compartecipazione alla gestione della sicurezza<sup>[4]</sup>.

Resta palese, però, il fatto che la “direttiva cantieri”, nata forse più per la realizzazione di una palazzina di edilizia tradizionale, non è riuscita ad “abbracciare” tutte le problematiche che un cantiere di grandi dimensioni può avere. Si pensi ai cantieri per le linee dell'alta velocità-alta capacità o alla realizzazione/adequamento di interi tronchi autostradali, come i lavori di adeguamento della Salerno-Reggio Calabria, lunghi centinaia di chilometri, che attraversano più province e, a volte, più regioni. È evidente l'ineadeguatezza della norma, ma è anche indiscutibile che, oltre qualche ulteriore accoglimento, il

legislatore non potrebbe fare tanto di più di quello che ha già fatto; lo sforzo di riunire all'interno di un nuovo Testo unico (il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) la normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro è stato grande, ma gli aspetti salienti, in quanto innovatori rispetto al passato (si veda l'art. 30, «*Modelli di Organizzazione e di Gestione*», D.Lgs. n. 81/2008), consistono nel dare autorevolezza alle norme volontarie, fino a ieri considerate di complemento e/o secondarie rispetto alla normativa cogente, quali la OHSAS 18001, ragionamento estendibile, in una visione sempre più integrata, anche alla ISO 14001, per l'ambiente, e alla ISO 9001, per la qualità. Quindi, è necessario pensare a soluzioni che, considerando quanto già posto in essere dal legislatore, cerchino di completare e dare forma organica a quelle azioni alle quali ogni imprenditore, lavoratore, professionista e cittadino dovrebbe tendere per migliorare la qualità del lavoro e della vita in generale.

Partendo dal “sistema paese” inteso come l'insieme di più sottosistemi (la pubblica amministrazione e le aziende, private e non, nelle quali i rapporti sono governati da norme e leggi), risulta evidente come, con l'evolversi della società e delle esigenze, possano essere generate alcune aree in cui il quadro legislativo deve ancora completarsi, così pure la presa di coscienza da parte della società in genere (si veda lo *schema 1*). Sono processi evolutivi che devono tener conto delle responsabilità dovute alla cristallizzazione di un «*modello generale dell'organizzazione, della produzione e del lavoro nel quale la cultura della sicurezza ha scarso posto*»<sup>[5]</sup>.

### Gli obiettivi

È necessario, quindi, fare qualche riflessione sulle eventuali modifiche che devono essere apportate all'attuale modello produttivo/organizzativo. Per far questo gli imprenditori e i *manager*, soprattutto per quanto riguarda le PMI, devono prendere coscienza del ruolo che rivestono anche in materia di sicurezza, oltre che di produzione/fatturato, mettendosi in gioco al fine di migliorare i propri risultati, anche in termini di riduzione drastica degli


3) Per maggiori dettagli sull'argomento si veda Pier Luigi Maffei, La gestione e l'analisi del Valore per l'ottimizzazione del rapporto utilità/costi globali nella Sicurezza in cantiere e nei luoghi di lavoro, *Informatore AIAS*, giugno 2009.

4) Si veda l'istituzione di comitati strategici all'interno dei tradizionali organigrammi aziendali, dei tavoli tecnici permanenti con l'ASL, la DPL e le OO.SS.

5) Luciano Gallino, Università di Torino.



Schema 1



infortuni, favorendo in questo modo sia l'economia italiana, liberando risorse utili per lo sviluppo, sia le stesse aziende in termini di incremento di "utili".

Ragionando in termini economici (dati INAIL) in Italia, nel 2003, il costo complessivo degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali è ammontato a 41 miliardi di euro. Ridurre drasticamente gli infortuni sul lavoro è un obiettivo che deve essere perseguito dalle imprese.

Di solito in un sistema, nell'accezione più ampia del termine, quando è necessario imporre nuove strategie o cambiamenti in genere è possibile seguire delle logiche *top-down* (dall'alto al basso) o *bottom-up* (dal basso verso l'alto).

L'approccio *top-down* è il metodo in cui la base della piramide cambia (o dovrebbe cambiare) perché riceve un *input* dall'alto; condizione necessaria e sufficiente è che l'*input* sia chiaro, completo ed esaustivo.

L'approccio *bottom-up* cerca di coinvolgere la base della piramide nel cambiamento, condividendo con la stessa i valori legati al cambiamento stesso.

Nel caso del miglioramento delle condizioni di sicurezza, non esiste una direzione univoca da seguire, ma è opportuno porre in essere entrambe le soluzioni; i miglioramenti saranno avvertiti ma sono necessari tempo e perseveranza.

Se questo piccolo schema logico è trasferito all'interno del ragionamento iniziale, è naturale pensare che l'unico modo per migliorare la qualità del lavoro e sopperire alle carenze

del sistema è l'adozione, su base volontaria, di un sistema di gestione della sicurezza, ai sensi delle OHSAS 18001, meglio se integrato con qualità (ISO 9001) e ambiente (ISO 14001). L'implementazione del sistema di gestione integrato aiuterebbe l'impresa a tarare, sulla base delle proprie esigenze, la documentazione e le procedure necessarie per tenere sotto controllo i processi e i rischi/impatti connessi agli stessi, nonché monitorarne l'evoluzione e il continuo miglioramento.

Quindi, è possibile comprendere come il fulcro della corretta implementazione e gestione della sicurezza in cantiere è l'imprenditore<sup>(6)</sup>, che crede e investe in risorse umane, nello sviluppo di nuove tecnologie, nonché nell'implementare apposite strutture organizzative atte a monitorare i processi messi in atto, in particolare a:

- costruire una base di valori condivisi;
- palesare comportamenti coerenti con i valori dichiarati;
- implementare un apposito sistema di gestione della sicurezza;
- mettere in campo le risorse necessarie con la logica dell'investimento;
- comunicare il sistema alle parti interessate;
- monitorarne i risultati e attuare le necessarie azioni.

In questa esperienza le imprese non devono essere lasciate sole e di questo si devono far carico il legislatore, le stazioni appaltanti e anche la magistratura, premiando e non trascurando quei piccoli segnali di virtuosismo che ogni tanto il "sistema impresa" pone in essere. ●

6) Si veda, sul punto, la modifica apportata dal D.Lgs. n. 106/2009 all'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008.